

**Obbligo di riprendere i rifiuti per  
spedizione non conforme e relative spese**

- Se deve provvedere alla notifica l'autorità competente di spedizione iniziale, non è mai richiesta una nuova garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente.
- In ogni caso le autorità competenti non possono sollevare obiezioni od opporsi alla reintroduzione dei rifiuti.

**Obbligo di riprendere i rifiuti per  
spedizione non conforme e relative spese**

- L'obbligo di riprendere i rifiuti non si applica se:
  - le autorità competenti di spedizione, transito e destinazione concordano che il recupero o lo smaltimento dei rifiuti possa avvenire secondo metodi alternativi ecologicamente corretti nel paese di destinazione o altrove;
  - i rifiuti spediti sono stati mescolati in modo irreversibile ad altri rifiuti presso l'impianto di destinazione, prima che un'autorità competente interessata venisse a conoscenza dell'impossibilità di concludere la spedizione in modo conforme. Dette miscele devono essere recuperate o smaltite in modo alternativo secondo le modalità indicate al punto precedente.

### **Obbligo di riprendere i rifiuti per spedizione non conforme e relative spese**

- Se i rifiuti vengono smaltiti/recuperati in modo alternativo al di fuori del paese di destinazione iniziale, si deve trasmettere una nuova notifica coinvolgendo anche l'autorità competente del paese di spedizione iniziale.
- Se i rifiuti vengono smaltiti/recuperati in modo alternativo nel paese di destinazione iniziale è sufficiente una richiesta motivata di autorizzazione allo smaltimento/recupero alternativo inviata dal notificatore iniziale all'autorità competente di destinazione e spedizione, o, se costui non è individuabile, dall'autorità competente di spedizione iniziale all'autorità di destinazione.  
In tutti i casi in cui non venga effettuata una nuova notifica, è tuttavia necessario compilare un documento di movimento.

### **Obbligo di riprendere i rifiuti per spedizione non conforme e relative spese**

- L'obbligo del notificatore e, in subordine, l'obbligo dello Stato di spedizione di riprendere i rifiuti viene meno quando
  - il destinatario rilascia il certificato di avvenuto smaltimento/recupero non intermedio dei rifiuti,
  - l'impianto che effettua operazioni di recupero o smaltimento intermedio rilascia il relativo certificato di avvenuto recupero/smaltimento intermedio

**Obbligo di riprendere i rifiuti per  
spedizione non conforme e relative spese**

- **In attesa della reintroduzione, del recupero o smaltimento alternativo (non intermedio) dei rifiuti oggetto di spedizione non conforme, l'autorità dello Stato membro avente giurisdizione sul territorio nel quale i rifiuti sono stati rilevati deve assicurare che siano adottate le disposizioni necessarie per il loro deposito sicuro.**

**Obbligo di riprendere i rifiuti per  
spedizione non conforme e relative spese**

- **Le spese risultanti dalla reintroduzione dei rifiuti (trasporto, deposito, recupero o smaltimento) e di deposito sostenute dalla data in cui l'autorità competente di spedizione è a conoscenza del mancato completamento della spedizione sono a carico:**
  - a) **del notificatore o, se non individuabile;**
  - b) **dell'autorità di spedizione;**
  - c) **secondo altre modalità definite dalle autorità interessate.**

### **Obbligo di riprendere i rifiuti per spedizione illegale e relative spese**

Ai sensi dell'articolo 2, comma 35, del regolamento, costituisce spedizione illegale qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:

- a) senza notifica a tutte le autorità competenti interessate,
- b) senza l'autorizzazione delle stesse autorità,
- c) con l'autorizzazione delle autorità interessate ottenuta mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frodi;

### **Obbligo di riprendere i rifiuti per spedizione illegale e relative spese**

- d) in un modo che non è materialmente specificato nella notifica o nei documenti di movimento;
- e) in un modo secondo il quale il recupero o lo smaltimento risulti in contrasto con la normativa comunitaria o internazionale,
- f) in violazione degli articoli 34, 36, 39, 40, 41 e 43, del regolamento,

### **Obbligo di riprendere i rifiuti per spedizione illegale e relative spese**

g) per quanto riguarda i rifiuti della lista verde (allegato III) e degli allegati IIIA e IIIB del regolamento e dei rifiuti destinati ad esami di laboratorio:

- i rifiuti non sono elencati nella lista verde (allegato III) e negli allegati IIIA o IIIB;
- la spedizione non è effettuata in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4;
- la spedizione non è effettuata in conformità a quanto dichiarato nel documento di accompagnamento di cui all'allegato VII del regolamento.

In questo caso il soggetto che organizza la spedizione è obbligato agli adempimenti previsti per il notificatore.

### **Obbligo di riprendere i rifiuti per spedizione illegale e relative spese**

Quando un'autorità competente ritiene che una spedizione sia illegale ne informa immediatamente le altre autorità interessate.

Se il responsabile della spedizione illegale è il notificatore, l'autorità di spedizione controlla che i rifiuti siano ripresi:

- dal notificatore di fatto o, se non è stata trasmessa alcuna notifica,
- dal notificatore di diritto o qualora ciò non sia possibile,
- dalla stessa autorità competente di spedizione o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto

### **Obbligo di riprendere i rifiuti per spedizione illegale e relative spese**

In questi casi deve essere effettuata una nuova notifica salvo che le autorità interessate si accordino per una richiesta debitamente motivata dell'autorità di spedizione iniziale. La nuova notifica è trasmessa:

- dal notificatore di fatto
- dal notificatore di diritto,
- dalla stessa autorità competente di spedizione o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto.

### **Obbligo di riprendere i rifiuti per spedizione illegale e relative spese**

oppure che i rifiuti :

- siano recuperati o smaltiti secondo metodi alternativi nel paese di destinazione o di spedizione dall'autorità competente di spedizione o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto,
- siano recuperati o smaltiti secondo metodi alternativi in un paese diverso dall'autorità di spedizione o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto, se tutte le autorità competenti interessate sono d'accordo.

**Obbligo di riprendere i rifiuti per  
spedizione illegale e relative spese**

Se l'autorità di spedizione ha deciso per le soluzioni alternative di recupero o smaltimento dei rifiuti, essa o la persona fisica o giuridica che agisce per suo conto trasmette una nuova notifica, salvo che le autorità competenti interessate si accordino per una richiesta debitamente motivata della stessa autorità di spedizione iniziale.

**Obbligo di riprendere i rifiuti per  
spedizione illegale e relative spese**

Se l'autorità di spedizione iniziale trasmette una nuova notifica, non è richiesta un'apposita garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente.

Se non è trasmessa una nuova notifica, deve in ogni caso essere compilato un nuovo documento di movimento a cura del soggetto responsabile della ripresa dei rifiuti, o se costui non è individuabile, dell'autorità competente di spedizione iniziale.

### **Obbligo di riprendere i rifiuti per spedizione illegale e relative spese**

Se, il responsabile del traffico illecito è il destinatario, l'autorità di destinazione controlla che i rifiuti siano recuperati o smaltiti secondo metodi ecologicamente corretti:

- dallo stesso destinatario o, se ciò risulta impossibile,
- dalla stessa autorità o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto

entro il termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui è stata informata del traffico illecito o entro un altro termine fissato dalle autorità competenti interessate. A tale scopo esse cooperano, se necessario, allo smaltimento o al recupero dei rifiuti secondo metodi ecologicamente corretti.

### **Obbligo di riprendere i rifiuti per spedizione illegale e relative spese**

Le suddette operazioni devono essere svolte entro il termine di 30 giorni da quando l'autorità competente di spedizione è stata informata della spedizione illegale o entro altro termine fissato dalle autorità competenti interessate.

Gli Stati membri di spedizione e gli Stati membri di transito non possono opporsi alla reintroduzione dei rifiuti.

**Obbligo di riprendere i rifiuti per spedizione illegale e relative spese**

Quando la responsabilità del traffico illecito non può essere imputata né al notificatore né al destinatario, le autorità competenti provvedono, cooperando, affinché i rifiuti in questione siano smaltiti o recuperati secondo metodi ecologicamente corretti.

**Obbligo di riprendere i rifiuti per spedizione illegale e relative spese**

Nel caso di spedizioni di rifiuti destinati ad operazioni intermedie di recupero o smaltimento (e successiva destinazione nello stesso paese)

se è rilevata una spedizione illegale dopo l'operazione intermedia di recupero o smaltimento, l'obbligo, in subordine, del paese di spedizione di riprendere i rifiuti o di organizzarne in modo alternativo il recupero o lo smaltimento cessa quando l'impianto rilascia il certificato di avvenuto recupero/smaltimento intermedio.

**Obbligo di riprendere i rifiuti per spedizione illegale e relative spese**

**Se l'impianto rilascia un certificato di recupero o smaltimento in modo che ne risulti una spedizione illegale, con conseguente svincolo della garanzia finanziaria, il destinatario è considerato responsabile della spedizione e tenuto alla ripresa dei rifiuti ed alle relative spese.**

**Obbligo di riprendere i rifiuti per spedizione illegale e relative spese**

**Se in uno Stato membro è rilevata la presenza dei rifiuti oggetto di una spedizione illegale, spetta alla relativa autorità competente per territorio assicurare che siano adottate le disposizioni necessarie per il deposito sicuro dei rifiuti in attesa della loro reintroduzione, del loro recupero o smaltimento non intermedio in modo alternativo.**

**I divieti di esportazione di rifiuti dalla Comunità previsti dagli articoli 34 e 36 non si applicano ai rifiuti spediti in modo illegale reintrodotti nel paese di spedizione a cui si applicano i detti divieti.**

### **Obbligo di riprendere i rifiuti per spedizione illegale e relative spese**

**Le spese per la ripresa di rifiuti conseguenti ad una spedizione illegale, comprese le spese di trasporto, di recupero o smaltimento, e, dal giorno in cui l'autorità competente di spedizione viene a conoscenza del fatto, le spese di deposito in attesa della loro reintroduzione nel paese di spedizione, sono a carico:**

- a) del notificatore di fatto, o, se non è stata trasmessa alcuna notifica,**
- b) del notificatore di diritto o di altre persone fisiche o giuridiche, se del caso;**
- c) dell'autorità competente di spedizione.**

### **Obbligo di riprendere i rifiuti per spedizione illegale e relative spese**

**Le spese per il recupero o smaltimento nel caso sia responsabile della spedizione illegale il destinatario, comprese le eventuali spese di trasporto e di deposito, sono a carico:**

- a) del destinatario; o**
- b) dell'autorità competente di destinazione.**

### **Obbligo di riprendere i rifiuti per spedizione illegale e relative spese**

Quando la responsabilità della spedizione illegale non può essere imputata né al notificatore né al destinatario, le spese risultanti dal recupero o smaltimento, comprese le eventuali spese di trasporto e di deposito, sono a carico:

- a) del notificatore e/o del destinatario a seconda della decisione presa dalle autorità competenti interessate;
- b) delle altre persone fisiche o giuridiche, se del caso;
- c) delle autorità competenti di spedizione e destinazione.

### **Conservazione dei documenti, forma delle comunicazioni e lingua**

Tutti i documenti inviati alle autorità competenti o da queste inviati in relazione ad una spedizione notificata, nonché i documenti relativi alle spedizioni dei rifiuti di cui alla lista verde del regolamento devono essere conservati nella Comunità da tutti i soggetti coinvolti per almeno tre anni dalla data di inizio della spedizione.

E' possibile trasmettere per posta una serie di documenti. Previo accordo delle autorità competenti interessate e del notificatore, gli stessi possono in alternativa essere trasmessi mediante fax, o fax seguito da invio postale, e-mail con firma elettronica o e-mail senza firma elettronica seguita da invio postale.

### **Conservazione dei documenti, forma delle comunicazioni e lingua**

**Previo consenso delle autorità interessate, i documenti che accompagnano ciascun trasporto, possono essere in formato elettronico con firma elettronica purché siano leggibili in qualsiasi momento.**

**Tutte le notifiche, le informazioni, i documenti o le altre comunicazioni devono essere fornite in una lingua accettabile per le autorità competenti interessate che possono eventualmente chiedere al notificatore una o più traduzioni autenticate.**

### **Disaccordo sulla classificazione dei rifiuti**

**Al fine di assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente e della salute umana, il regolamento prevede una specifica disciplina volta a dirimere eventuali controversie tra le autorità competenti dei diversi Paesi.**

**Il regolamento precisa che la disciplina in materia di disaccordo sulla classificazione dei rifiuti si applica esclusivamente ai fini e per gli effetti dello stesso regolamento e cioè ai fini delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti; è fatto in ogni caso salvo il diritto delle parti interessate di risolvere eventuali controversie dinanzi a un organo giurisdizionale.**

### **Disaccordo sulla classificazione dei rifiuti**

- **Se esiste disaccordo tra le autorità di spedizione e di destinazione in merito alla classificazione dei materiali come rifiuti detti materiali debbano essere trattati come rifiuti. In ogni caso il paese di destinazione ha diritto di trattare i materiali spediti, dopo il loro arrivo, conformemente alla legislazione nazionale, a condizione che essa sia conforme alla normativa comunitaria o al diritto internazionale.**
- **Se il disaccordo verte sull'appartenenza dei rifiuti notificati all'allegato III, III A, III B o IV, detti rifiuti si considerano rifiuti dell'allegato IV e soggiacciono ai relativi obblighi di notifica.**

### **Disaccordo sulla classificazione dei rifiuti**

**Se le autorità di spedizione e di destinazione non si accordano in merito alla classificazione dell'operazione di trattamento dei rifiuti come operazione di recupero o di smaltimento, si devono applicare le disposizioni in materia di smaltimento.**

## **Accordi per le zone di confine**

**In casi eccezionali e se la specifica situazione geografica o demografica lo richiede, gli Stati membri possono concludere accordi bilaterali volti a rendere le procedure di notifica meno vincolanti per le spedizioni di determinati flussi di rifiuti verso impianti idonei più vicini, situati nella zona di confine tra i due Stati membri interessati. Detti accordi possono essere conclusi anche quando i rifiuti sono spediti dal paese di spedizione e sono trattati nello stesso ma transitano in un altro Stato membro o essere siglati con paesi che sono parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo.**

## **Controlli e ispezioni**

**Gli Stati membri devono, inoltre, prevedere ispezioni a stabilimenti e imprese e controlli a campione sulle spedizioni di rifiuti o sul relativo recupero o smaltimento.**

**I controlli delle spedizioni possono aver luogo, in particolare:**

- a) nel luogo di origine ed essere effettuati con il produttore, il detentore o il notificatore;**
- b) nel luogo di destinazione ed essere effettuati con il destinatario o l'impianto;**
- c) alle frontiere della Comunità;**
- d) durante la spedizione nel territorio della Comunità.**

**I controlli riguardano la verifica dei documenti, l'accertamento delle identità dei soggetti coinvolti ed eventualmente il controllo fisico dei rifiuti.**

## Controlli e ispezioni

**Gli Stati membri devono**

- **stabilire le norme sanzionatorie in caso di violazione delle disposizioni del regolamento in base a criteri di effettività, proporzionalità ed adeguato effetto dissuasivo. Dette norme devono essere notificate alla Commissione.**
- **cooperare per facilitare la prevenzione e l'individuazione delle spedizioni illegali.**

**E' inoltre prevista la possibilità per uno Stato membro, su richiesta di un altro Stato membro, di adottare misure di esecuzione nei confronti di persone sospettate di essere implicate nella spedizione illegale di rifiuti e che si trovano nell'altro Stato membro.**

## Le norme nazionali

**Articolo 194, del DLG n. 152/2006.**

- **Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate, oltre che dalla normativa comunitaria sulla materia, anche dagli accordi bilaterali di cui all'articolo 19 del regolamento (Cee) 1° febbraio 1993, n. 259 (ora articolo 41 del regolamento (CE) n. 1013/2006).**
- **Sono fatti salvi gli accordi in vigore tra lo Stato della Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana. Alle importazioni di rifiuti solidi urbani e assimilati provenienti dallo Stato della Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino non si applicano le disposizioni relative all'importazione nella Comunità di rifiuti destinati allo smaltimento.**

## **Le norme nazionali**

### **Articolo 194, del DLG n. 152/2006.**

- **individua, a livello nazionale, le competenti autorità previste dal regolamento :**
  - a) **le autorità competenti di spedizione e di destinazione sono le regioni e le province autonome;**
  - b) **l'autorità di transito è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;**
  - c) **corrispondente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.**

## **Le norme nazionali**

### **Articolo 194, del DLG n. 152/2006**

**prevede che con decreto interministeriale siano disciplinati:**

- a) **i criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni dei rifiuti, di cui all'articolo 27 del regolamento (ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate Emas e del quaranta per cento per le imprese certificate Iso 14001);**
- b) **le spese amministrative poste a carico dei notificatori ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento;**

## Le norme nazionali

c) specifiche modalità per il trasporto dei rifiuti verso lo Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino;

d) le modalità di verifica dell'applicazione del principio di prossimità per i rifiuti destinati a smaltimento.

Fino all'emanazione di questo decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto interministeriale 3 settembre 1998, n. 370, che ha stabilito le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie e ha fissato ulteriori condizioni e specifiche modalità di effettuazione delle movimentazioni transfrontaliere dei rifiuti.

## Le norme nazionali

DM 3 settembre 1998, n. 370

- ciascun trasporto deve essere accompagnato dal modulo di accompagnamento in originale o, nel caso di notifica generale, dalla copia del modulo timbrato e firmato in originale dall'autorità competente di spedizione;
- il certificato di avvenuto smaltimento o recupero dei rifiuti importati in Italia deve essere trasmesso all'autorità competente di spedizione per il tramite dell'autorità competente di destinazione entro i termini previsti dal regolamento (CEE) n. 259/93 (ora regolamento (CE) n. 1013/2006);
- i rifiuti devono essere adeguatamente imballati;

## Le norme nazionali

DM 3 settembre 1998, n. 370

- i contenitori devono recare adeguate etichette sulle quali sia indicato: la natura, la composizione e il quantitativo dei rifiuti, il/i numero/i di telefono della o delle persone dalle quali possono essere ottenuti istruzioni o pareri in qualsiasi momento durante la spedizione, nonché, quando possibile, l'identità del produttore iniziale dei rifiuti. Le etichette e le istruzioni devono essere redatte nelle lingue degli Stati membri interessati;
- i rifiuti devono essere accompagnati da istruzioni di sicurezza da seguire in caso di pericolo o incidenti.

## Le norme nazionali

DM 3 settembre 1998, n. 370

- fatti salvi eventuali specifici accordi internazionali e le norme che disciplinano il trasporto di merci, il trasportatore deve essere autorizzato al trasporto dei rifiuti ai sensi dell'ordinamento italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea;
- i trasporti di rifiuti effettuati sul territorio nazionale che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento devono essere coperti da idonea garanzia fidejussoria ai sensi della normativa nazionale vigente (iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali);
- il trasporto di rifiuti urbani e assimilati dallo Stato della Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino al territorio nazionale può essere effettuato direttamente dalle rispettive autorità competenti ovvero da imprese iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali.

## **Le norme nazionali**

**l'articolo 193, del DLG n. 152/2006 stabilisce che il formulario di identificazione dei rifiuti è validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa comunitaria, e cioè dal regolamento (CE) n. 1013/2006, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale.**

## **Le norme nazionali**

### **La garanzia finanziaria**

DM 3 settembre 1998, n. 370

- **La garanzia finanziaria deve essere prestata mediante una fideiussione rilasciata a favore dello Stato italiano da aziende di credito (fideiussione bancaria) o da imprese debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, a norma dell'articolo 1, lettere b) e c), della legge 10 giugno 1982, n. 348 (fideiussione assicurativa).**
- **La fideiussione è prestata dal notificatore secondo gli schemi contrattuali riportati negli allegati 1 e 2 al decreto.**

## Le norme nazionali

### La garanzia finanziaria

Il calcolo dell'importo della garanzia deve essere effettuato secondo la formula:

$$G = T + S$$

dove

- **G** indica l'importo della garanzia da prestare;
- **T** indica la componente della garanzia relativa al trasporto;
- **S** indica la componente della garanzia relativa allo smaltimento/recupero e ai costi diretti e indiretti per la bonifica dei siti inquinati connessi alle operazioni di smaltimento/recupero.

## Le norme nazionali

### La garanzia finanziaria

#### Trasporto via terra

**T = 300 x numero delle tonnellate di rifiuti spediti x numero di chilometri tra il più vicino transito di confine italiano e il luogo previsto per lo smaltimento/recupero dei rifiuti (\*).**

(\*) Se ci si avvale di trasportatori stranieri o non iscritti all'Albo di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il numero dei chilometri va conteggiato dal luogo di partenza dei rifiuti al luogo previsto per lo smaltimento/recupero

**Le norme nazionali**  
**La garanzia finanziaria**

**Trasporto via mare**

$$T = K1 \times \text{numero container}$$

•  
in cui:

- K1 = 1.500.000 lire (774,69 Euro) per ogni container da 65 mc o 40 piedi per le rotte "Mediterraneo" e "Nord Europa";
- K1 = 1.000.000 lire (516,46 Euro) per ogni container da 32,5 mc o 20 piedi per le rotte "Mediterraneo" e "Nord Europa";
- K1 = 3.500.000 lire (1807,60 Euro) per ogni container da 32,5 mc o 20 piedi per la rotta "Tirreno-USA, costa orientale ed occidentale";
- K1 = 1.600.000 lire (826,33 Euro) per ogni container da 32,5 mc o 20 piedi per la rotta "Tirreno-Estremo Oriente".

**Le norme nazionali**  
**La garanzia finanziaria**

**Il valore di S si calcola secondo la seguente formula:**

$$S = \text{valore di K2} \times \text{numero delle tonnellate spedite}$$

## **Le norme nazionali**

### **La garanzia finanziaria**

#### **Rifiuti destinati al recupero:**

**K2 = L. 1.000.000 (516,46 Euro) per rifiuti appartenenti alla lista  
ambra;**

**K2 = L. 2.000.000 (1032,91 Euro) per rifiuti appartenenti alla lista  
rossa**

#### **Rifiuti destinati allo smaltimento**

**K2 = L. 2.000.000 (1032,91 Euro) per rifiuti non pericolosi;**

**K2 = L. 4.000.000 (2065,83 Euro) per rifiuti pericolosi contenenti  
sostanze organoalogenate in quantitativo inferiore a 5.000 ppm;**

**K2 = L. 8.000.000 (4131,66 Euro) per rifiuti pericolosi contenenti  
sostanze organoalogenate in quantitativo superiore a 5.000 ppm.**

## **Le norme nazionali**

- **nel caso di notifica generale, è consentito al notificatore di stipulare fidejussioni relative a tranches di trasporti di rifiuti definite, da indicare esplicitamente all'art. 1, comma 2 del del contratto fideiussorio, per importi che concorrono complessivamente a formare l'ammontare garantito necessario all'intero quantitativo di rifiuti previsto per la spedizione.**

### **Le norme nazionali**

**diritti amministrativi, a carico del notificatore, per le spese relative al rilascio dei moduli di notifica e di movimento e alle attività di sorveglianza e controllo:**

- **importazione = lire 500.000 (258,23 euro) per ogni notifica fino ad un massimo di cinque trasporti, più lire 50.000 (25,82 euro) per ogni trasporto eccedente;**
- **esportazione = lire 250.000 (129,11 euro) per ogni notifica relativa ad un massimo di cinque trasporti, più lire 50.000 (25,82 euro) per ogni trasporto eccedente.**